

Progetto di

CODICE DELLA PREVIDENZA E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SOMMARIO

LIBRO I - PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA

LIBRO II - PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER DIPENDENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

LIBRO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LIBRO IV - ASSISTENZA SOCIALE [comprende reddito di cittadinanza]

LIBRO V - ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Allegati

CODICE

LIBRO I - PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE II - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI E DEGLI ALTRI SOGGETTI A LORO ASSIMILATI

Titolo I - Individuazione delle assicurazioni sociali obbligatorie - Modalità di iscrizione

Titolo II - Obbligo di contribuire ai Fondi gestori delle assicurazioni sociali

Capo I - Importo dei contributi e retribuzione da assoggettare a contribuzione

Sezione I - Importo dei contributi

Sezione II - Retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale

Sezione III - Minimi e massimali di retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale

Capo II - Denuncia e pagamento dei contributi

Capo III - Trattenuite sulle retribuzioni dei lavoratori pensionati

Capo IV - Riscossione dei contributi

Capo V - Sanzioni per irregolarità contributive

Capo VI - Documento unico di regolarità contributiva

Titolo III - Prestazioni dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Capo I - Pensione di vecchiaia ordinaria e anticipata

Sezione I - Requisiti

Par. I - Disposizioni generali

Par. II - Pensione anticipata

Par. III - Anticipi di pensione

Par. IV - Pensione supplementare

Par. V - Regimi speciali

Sez. II - Importo della pensione

Par. I - Disposizioni generali

Par. II - Minimo ed integrazione al minimo di pensione

Par. III - Ricalcolo e maggiorazione

Par. IV – Supplemento di pensione

Capo II – Trattamenti pensionistici per i superstiti

Sezione I – Pensione di reversibilità

Sezione II – Pensione indiretta

Capo III – Trattamenti di invalidità

Sezione I – Pensione di inabilità

Sezione II - Assegno di invalidità

Sezione III - Assegno per l'assistenza ai pensionati per inabilità

Capo IV – Disposizioni comuni

Sez. I - Contribuzione e periodi utili ai fini pensionistici

Sez. II - Contribuzione figurativa

Sez. III - Ricostruzione della posizione previdenziale – Ricongiunzioni e totalizzazione dei periodi assicurativi

Par. I – Disposizioni generali

Par. II – Periodi di lavoro svolti in Paesi dell'Unione europea o che hanno stipulato con l'Italia Convenzioni in materia di sicurezza sociale

Sez. IV – Riscatti

Sez. V - Contribuzione volontaria

Sez. VI - Opzione per proseguire il rapporto di lavoro ed incentivi alla stessa

Sez. VI – Retribuzione pensionabile

Sez. VII - Perequazioni delle pensioni

Sez. VIII - Pagamento delle pensioni

Titolo IV – Prestazioni previdenziali di carattere temporaneo

Capo I – Assegno per il nucleo familiare

Capo II - Prestazioni dell'assicurazione per l'assistenza economica in caso di maternità e paternità

Capo III – Prestazioni dell'assicurazione per l'assistenza economica in caso di malattie ed infortuni non compresi nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Capo IV - Provvidenze in caso di assenze dal lavoro per determinati motivi di valore sociale

[Lavoratori in aspettativa per cariche elettive o sindacali

Periodo di assistenza tubercolare

Donatori di sangue

Donatori di midollo osseo

Volontari del soccorso alpino

Familiari di disabili

Donne vittime di violenza]

Capo V - Prestazioni a carico del Fondo di garanzia per il pagamento di TFR ed ultime retribuzioni dovuti da datori di lavoro insolventi

Capo VI - NASPI e assegno di ricollocazione - trattamenti di disoccupazione (rinvio)

Titolo V - Regimi speciali

[Capo I - Fondi speciali dell'INPS

- Dirigenti - Fondo Dirigenti di aziende industriali*
- Dazieri - Fondo Dazio*
- Gente dell'aria - Fondo Volo*
- Lavoratori marittimi - Fondo Previdenza Marinara*
- Lavoratori delle miniere - Fondo Speciale Minatori*
- Fondo Esattoriali*
- Fondo Gas*
- Fondo Clero*
- Fondo Quiescenza Poste*
- Autoferrotranvieri*

Capo II - Fonti soppressi o confluiti nei Fondi ordinari dell'Inps ¹

Capo III - Assicurazioni sociali obbligatorie per addetti e impiegati dell'agricoltura

Capo IV - Lavoratori detenuti o internati

PARTE III - ASSICURAZIONI SOCIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Titolo I - Assicurazioni sociali obbligatorie per artigiani e commercianti

¹ Ex Fondo Trasporti, Ex Fondo Telefonici, Ex Fondo Elettrici, Ex Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, Ex Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.

Sezione I – Artigiani

Sezione II - Commercianti

Sezione III - Agenti e rappresentanti di commercio

Titolo II –Lavoratori autonomi iscritti a Casse o Fondi di previdenza obbligatori

[Comprende trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza]²

Titolo III - Assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori autonomi non iscritti a Casse o Fondi di previdenza obbligatoria – Gestione separata dell’INPS

Titolo IV - Assicurazioni sociali obbligatorie per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni imprenditori agricoli professionali

Titolo V - Soci lavoratori di Società cooperative

Titolo VI - Norme sugli’incaricati delle vendite a domicilio

Titolo VII - Lavoratori autonomi occasionali

PARTE IV – ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE PER I GIORNALISTI

² Cassa nazionale del Notariato (CNN) - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF) - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) - Cassa Ragionieri e Periti Commerciali - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB) - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL) - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Agronomi, Forestali, Attuari, Chimici, Geologi (EPAP) - Ente Nazionale di Previdenza Periti Industriali (EPPI) - Cassa Ingegneri e Architetti (INARCASSA) - Cassa Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (ENPAPI).

PARTE V – ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

PARTE VI – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE

LIBRO II – PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PARTE I - TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Titolo I - Trattamenti pensionistici per i dipendenti da Amministrazioni statali (CTPS)³

Titolo II - Trattamenti pensionistici per gli insegnanti (CPI)

Titolo III - Trattamenti pensionistici per i sanitari (CPS)

Titolo IV - Trattamenti pensionistici per gli Ufficiali giudiziari (CPUG)

Titolo V - Trattamenti pensionistici per i dipendenti da Enti locali (CPDEL)

PARTE II – TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

PARTE III – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI CARATTERE TEMPORANEO - DISPOSIZIONI DI RACCORDO E COORDINAMENTO

³ Per alcune categorie si potrà scegliere di optare per un rinvio alla normativa vigente ancorché non codificata. L'ordine dei capi successivo alle "disposizioni generali" potrà essere, in alternativa a quello proposto quello del numero di soggetti coinvolti o quello desumibile dalle norme sul campo di applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001

LIBRO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE⁴

LIBRO IV - ASSISTENZA SOCIALE

PARTE I - REDDITO DI CITTADINANZA E ASSEGNO SOCIALE

PARTE II - TRATTAMENTI D'INVALIDITA'

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I – Aveni diritto ai trattamenti d'invalidità

Capo II – Procedimento per la concessione del beneficio

Capo III – Accertamenti sanitari sulla permanenza dello stato di invalidità e contrasto alle frodi

Capo IV - Indennità di frequenza

Capo V – Norme finali del Titolo I

Titolo II – Ciechi, sordociechi e pluriminorati

Titolo III – Indennità di accompagnamento

Titolo IV – Sordi e sordomuti

PARTE III - ALTRE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E PER LE FAMIGLIE

⁴In questa sezione è inserita la Previdenza facoltativa per le casalinghe.

**PARTE IV - ASSEGNI A FAVORE DI ARTISTI CHE HANNO ILLUSTRATO
LA PATRIA E DI SPORTIVI ITALIANI
IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

LIBRO V - ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

PARTE I - INPS

Titolo I - Organizzazione e controlli

Titolo II - Gestione finanziaria

Titolo III - Fondi, gestioni e Casse

Capo I – Fondi gestioni e casse di previdenza

(Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, Gestione separata per i lavoratori autonomi, Fondo Dirigenti di aziende industriali, Fondo Dazio, Fondo Volo, Fondo Previdenza Marinara, Fondo Speciale Minatori, Fondo Esattoriali, Fondo Gas, Fondo Clero, Fondo Quiescenza Poste, Fondo di garanzia per il pagamento del TFR, Fondo di tesoreria, Fondi soppressi o confluiti nei Fondi ordinari)

Capo II – Casse – pensione per i dipendenti da pubbliche amministrazioni

(Cassa pensioni per i dipendenti da Amministrazioni statali (CTPS), Cassa pensioni per i dipendenti da Enti locali (CPDEL), Cassa pensioni per gli insegnanti (CPI), Cassa pensioni per i sanitari (CPS), Cassa pensioni per gli Ufficiali giudiziari (CPUG))

Capo III – Fondi di assistenza

(Fondo sociale, Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)

PARTE II - INAIL

PARTE III - INPGI

PARTE IV - ENTI DI PATRONATO

PARTE V - FONDI SOCIALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTE VI - DISPOSIZIONI SULLA SOPPRESSIONE DEGLI ISTITUTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRASFERITI ALL'INPS

NORME FINALI E ABROGAZIONI

[comprende

Titolo I - Norme di raccordo, rinvio a disposizioni dell'Unione europea, disposizioni speciali per la previdenza e l'assistenza in regioni e province a statuto speciale, dipendenti da amministrazioni regionali, norme di rinvio, rinvio alla tabella di corrispondenza; abrogazioni, raccordo con le norme regolamentari

Titolo II - Disposizioni per il completamento della codificazione in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie sul lavoro]

Allegati

LIBRO I - PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA

I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. ...

Finanziamento e contribuzione della previdenza sociale

1. La previdenza sociale, salvo il concorso dello Stato nella misura e nelle forme stabilite dal Libro..., è finanziata dalla contribuzione di coloro che ne beneficiano e dai rispettivi datori di lavoro, secondo le proporzioni stabilite dal presente Codice.

Art. ...

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice:

- per lavoratori subordinati si intendono i prestatori di lavoro subordinato definiti dall'art. 2 del Codice del lavoro privato [*oppure, in caso di mancata adozione di tale Codice: "di cui all'art. 2084 del Codice civile"*];
- per soggetti assimilati ai lavoratori subordinati si intendono i prestatori di lavoro di cui all'art. 3 del Codice del lavoro privato [*oppure, in caso di mancata adozione di tale Codice: "di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*].

Art. ...

Responsabilità dei datori di lavoro

(Artt. 2115, cc. 2 e 3 e 2116, c. 2, c.c.; art. 47 c. 1, secondo periodo, R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre 1935;

L. 12 agosto 1962 n. 1338, art. 13 come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 13-22 dicembre 1989, n. 568 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale)

1. Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo diritto di rivalsa.

2. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Art. ...

Automaticità delle prestazioni previdenziali

(Art. 2116 cc., comma 1; R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 27)

1. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

2. Salvo quanto disposto al precedente comma, le prestazioni previste dalle norme sulla previdenza obbligatoria sono dovute all'assicurato [prestatore di lavoro], anche quando il datore di lavoro o il committente non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo dove non risulti diversamente dalla disciplina sulla determinazione e calcolo delle prestazioni.

Art. ...

Responsabilità per danni da irregolarità contributive

(art. 2116, c. 2, c.c.; art. 47 c. 1, secondo periodo, R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre 1935;

L. 12 agosto 1962 n. 1338, art. 13 come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 13-22 dicembre 1989, n. 568 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale)

1. Nei casi in cui gli enti previdenziali [le istituzioni di previdenza], per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, i datori di lavoro e gli altri soggetti .. [già indicati al comma 1⁵] sono responsabili del danno che ne deriva all'assicurato [prestatore di lavoro].

2. Nei rapporti di lavoro subordinato, ferme restando le sanzioni penali o amministrative, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di

⁵ La frase "e gli altri soggetti" è di nuovo inserimento.

pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

3. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

4. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

5. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal ... *[già presente articolo]* su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. In ogni caso, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, è ammesso di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.

6. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

7. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista [al già quarto comma], deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 6

RINVIO NORME DI ATTUAZIONE

Art. ...

Prescrizione dei contributi previdenziali – Divieto di versare contributi per i quali sia intervenuta prescrizione

⁶ Vedi il [D.M. 27 gennaio 1964](#) e gli artt. [50](#) e [51](#), [L. 30 aprile 1969, n. 153](#).

(R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. 55; art. 3, cc. 9, 10 e 10 bis L n. 355 del 1995)

1. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) cinque anni;

b) dieci anni nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, limitatamente alle contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal ... [già l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166], esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.⁷

2. [3]. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

3. [10-bis.] Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza⁸, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai ... [già commi 9 e 10], riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore⁹.

Art. ...

Indebito versamento dei contributi obbligatori

(Art. 8, DPR n. 818 del 26 aprile 1957)

⁷“Non devoluta” o “devoluta”. Si ritiene di non replicare in quanto relativi ormai a rapporti esauriti le seguenti disposizioni: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. “

⁸ Rinvio da esplicitare rinviano a Gestioni o Fondi del Codice.

⁹ Norma da re-inserire tra norme transitorie.

1. I contributi o le quote di contributo obbligatorio di cui al presente ... [decreto o legge - verifica] indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.¹²

2. Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.

Art. ...

Indebita erogazione delle prestazioni

(L. 9 marzo 1989, n. 88 , art. 52 , c 2; L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma 1, che tiene conto di Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio -7 febbraio 1993, n. 3928; parte del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003, art. 42, c. 5; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 62 e 206; L. 7 agosto 1985, n.428 (art. 3, comma 1)²⁹

1. Nel caso in cui enti di previdenza³⁰ o fondi erogatori di pensione, per errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione di prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ... [altre? Riferirsi alle Gestioni del Codice] nonché la pensione sociale, di cui all'articolo ... [già 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153]³¹, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al

²⁸ Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 "nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data" - si ritiene che siano superati perché relativi a fattispecie esaurite l'articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 38, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

²⁹ Quest'ultimo riferimento va verificato

³⁰ Occorre definire il concetto di ente di previdenza rispetto a Fondo.

³¹ Aggiorna il riferimento con quello all'assegno sociale.

funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. La sanatoria predetta opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

2. L'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero delle indebite provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo³².

3. Il comma 1 si applica anche alle rate di pensione percepite dai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche già assicurati presso l'INPDAP.³³

³² L'atto - non pare emanato. Valutare di sopprimere il comma.

³³ Non si è per ora inserita la disciplina completa della revoca e modifica dei provvedimenti pensionistici di cui all'art. 206 DPR 1092/1973 cit., che non è comune - valutare l'inserimento - : "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. ((15)) ((Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave)).

La L. 7 agosto 1985, n.428 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

Con riguardo agli ex INPDAP: 1. Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315. 2. Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo.

Revoca o modifica del provvedimento Ricupero di somme indebitamente corrisposte 1. Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315. 2. Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo., articolo 8

L'art. 8 in vigore per i dipendenti con contratto di lavoro pubblicistico. Vedi anche i seguenti commi dell'art.... **RICERCA**

Art. ...

Prescrizione del diritto alle prestazioni

(L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68; L. n. 653 del 10 giugno 1940, art. 7; art. 6, c. 6 L. 138 dell'11 gennaio 1943; art. 23, cc. 1 e 2, e 44 TUIAF approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043; art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239; art. 15 D.leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479; R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. 129³⁴).

1. Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.³⁵ Nello stesso termine possono essere richieste le somme dovute ma non liquidate dall'INPS.
2. Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto.
3. L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. ... [già 65] si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato; l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione è prescritto a favore dell'Istituto.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. (

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

³⁴ La norme di interpretazione autentica dell'art. 129 – l'art. [11](#), L. 11 marzo 1988, n. 67 - non è inserita in quanto dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con sentenza 17-25 maggio 1989, n. 28.

³⁵ Si ipotizza di estendere anche ad enti diversi da INPS

4. L'azione per conseguire [l'assegno] l'indennità di maternità si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.
5. In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'[assegno] indennità.
6. [3.] Il diritto a percepire le prestazioni economiche per le assenze dovute a malattia o infortunio non compreso nell'assicurazione gestita dall'INAIL, per maternità e paternità si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.³⁶
7. Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell' .. *[indennità di disoccupazione ... aggiorna rif.]* ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli.
8. Il credito dei lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del codice civile.
9. Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni³⁷ familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono
10. [5.] Il diritto a percepire l'indennità dovuta in caso di richiamo alle armi si prescrive in 2 anni dalla fine del richiamo.

Art. ...
(Decadenze)

(D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, art. 47³⁸)

³⁶ Non risultano norme sulla CIG

³⁷ Da riformulare assegni familiari in assegno per il nucleo familiare al quale assicurazione sono esclusive ed esaminare quelle di seguito disciplinate e Gestioni speciali quelle di artigiani ecc... . Valutare se replicare il tema ASO,...?

³⁸ Valutare se generalizzabile e vigenza dell'art. 47, cit..

1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa³⁹, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 [già 459] e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'*articolo ... [già 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88]*, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
4. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
6. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.

PARTE II -ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI E DEGLI ALTRI SOGGETTI A LORO ASSIMILATI

Titolo I - Tipologia delle assicurazioni sociali - Obbligo di iscrizione

Art ...

(Assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti da datori di lavoro privati)

(cfr. artt. 37 e ss. DRL 4 ottobre 1935, n. 1827)

³⁹ Rinvia al relativo libro.

1. Per i lavoratori subordinati e i soggetti loro assimilati sono obbligatorie, salvo che sia diversamente previsto:

- l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
- l'assicurazione l'assistenza economica tubercolosi [valutare se assorbire nel tempo a malattia]
- l'assicurazione per l'assistenza economica in caso di malattia
- l'assicurazione per l'assistenza economica in caso di maternità e paternità

2. I lavoratori subordinati e i soggetti loro assimilati devono inoltre contribuire, salvo che sia diversamente previsto:

- alla Cassa unica per gli assegni familiari
- alla Cassa integrazioni guadagni ordinaria, nonché, ricorrendone i presupposti di legge, e straordinaria
- al Fondo di garanzia per l'erogazione del TFR
- al Fondo di Tesoreria [verifica rif. - indica esclusioni].

3. In deroga ai commi 1 e 2:

- all'assicurazione per l'assistenza economica in caso di malattia non sono iscritti né i dirigenti, né, se dipendenti da aziende industriali, gli impiegati,
- all'assicurazione per l'assistenza economica in caso di maternità non sono iscritti i dipendenti da datori di lavoro artigiani
- alla Gestione separata per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare non contribuiscono i datori di lavoro artigiani
- l'obbligo di iscrizione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria è limitato a:
 - impiegati e operai, esclusi i lavoratori a domicilio [trova fonte per lav. dom.] dipendenti da datori di lavoro inquadrati nel settore dell'industria
 - impiegati e operai, esclusi i lavoratori a domicilio [trova fonte per lav. dom.] dipendenti da datori di lavoro inquadrati nel settore del terziario con oltre 50 dipendenti
- l'obbligo di iscrizione alla Cassa integrazione guadagni straordinaria è limitato a:
 - impiegati e operai, esclusi i lavoratori a domicilio [trova fonte per lav. dom.] dipendenti da aziende industriali con oltre 15 dipendenti
 - impiegati e operai, esclusi i lavoratori a domicilio [trova fonte per lav. dom.] dipendenti da aziende del settore del terziario [verifica con "commercio"]

- i soggetti obbligati ad contribuire al Fondo di Tesoreria sono indicati nella Parte III.

Art. ...

Iscrizione dei lavoratori alle assicurazioni sociali obbligatorie

1. L'iscrizione dei lavoratori alle assicurazioni sociali obbligatorie avviene, salvo sia diversamente disposto, con la comunicazione dell'instaurazione o della modifica del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 7 dal Codice del lavoro privato.
2. I Centri per l'impiego che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1, comunicano i relativi dati agli Istituti gestori delle assicurazioni sociali [cfr. INAIL, INPGI] che iscrivono automaticamente il lavoratore interessato alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Titolo II - Obbligo di contribuire ai Fondi e Casse che gestiscono le assicurazioni sociali

Capo I - Importo dei contributi e retribuzione da assoggettare a contribuzione

Sezione I - Importo dei contributi

Sezione I - Importo dei contributi

Art. ...

Importo dei contributi

1. I contributi ai vari Fondi e Casse di previdenza sono dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore nelle seguenti misure salvo quanto diversamente disposto per speciali tipologie di rapporto.

Assicurazione sociale	Importo dei contributi a carico del datore di lavoro*	Importo dei contributi a carico del lavoratore*
Assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti	23,81	9,19
Nuova assicurazione sociale per l'impiego	1,31	
Nuova assicurazione sociale per l'impiego	0,30	

Assicurazione per l'assistenza economica in caso di malattia	2,22	
Assicurazione per l'assistenza economica in caso di maternità e paternità	0,46	
Contributo al Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni	0,20	
Contributo alla Cassa per gli assegni familiari	0,68	
Contributo alla Cassa integrazione guadagni	2,00	
Contributo alla Cassa integrazione guadagni straordinaria	0,60	0,30

* Importo percentuale sull'importo della retribuzione determinata in base agli artt. ... e seguenti.

Art. ...

Arrotondamento

[legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 25 - escl. comma 2]

1. Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, e' arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a ... [già 500 lire].

Art. ..

Misure della contribuzione nei rapporti di apprendistato

(Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 773; D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, art. 42, comma 6, art. 47, comma 1; legge. n. 148 del 14 settembre 2015, art. 2, commi 1 e 3)

1. [773.] Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente

comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

2. [6.] Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (34).

3. [1.] In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

[....]

4. [1.] Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. ??? *Valutare effetti sul piano della contribuzione*

5. [3.] Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. *Valutare effetti sul piano della contribuzione*

Sezione II – Importo della retribuzione sulla quale calcolare l'ammontare dei contributi

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; DL 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7- quinquies; D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, art. 27, comma 4, lett. g bis introdotta dall'art. 82, comma 24-bis e 24 ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 2, comma 18, primo periodo).

1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46 [rif.] , comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 [rif.] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto disposto nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 [rif.] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48 [rif.].

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

d) le somme poste a carico di gestione assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo ... [già 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135], le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al [già decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni], e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al t.f.r., sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo ... [già 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166], e al citato [già decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni], a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all' ... [già articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579];

g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.

8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo ... [già 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni], nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate .

11. Sono esclusi dalla base imponibile i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto [NDR: *D.L. 25-6-2008 n. 112, art. 82*].

12. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [NDR : *L. 8-8-1995 n. 335, art. 2, comma 18, primo periodo*] rientra nella retribuzione imponibile [elimina "ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni"; correggi retribuzione imponibile con "da assoggettare a contribuzione previdenziale"], il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. - *L. 8-8-1995 n. 335, art. 2, comma 18, primo periodo/valutare se è sufficiente il rinvio al TUIR*]⁴²

Art. ...

(D.L. 14 giugno 1996 n. 318, convertito con legge 29 luglio 1996, n. 402, art. 3, cc. 1 e 2)

⁴² NB - Il presente articolo-sostituito, da ultimo, dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - sostituisce, con un unico articolo, gli artt. 1 e 2, D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692 (recepiti negli artt. 27 e 28, testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) e l'art. 29, testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nel testo sopra proposto non si è perciò tenuto conto delle norme di interpretazione che si riferivano ad un testo dell'art. 12 diverso da quello vigente o che si riferivano all'art. 27, D.P.R. 30-5-1955 n. 797: il D.L. 1-3-1985 n. 44, art. 1, c. 4 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 sulla interpretazione autentica della norme sulla esclusione da contribuzione assoggettabile a contribuzione; il D.L. 30-5-1988 n. 173, c. 4, cc. 2 bis e 2 ter sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori; gli artt. 9-9ter, DL n. 103 del 1991 sull'assoggettamento a contribuzione dei contributi alle casse edili, e a Fondi contrattuali di previdenza, e sull'interpretazione delle norme sulla indennità di trasferta.

E' invece riprodotta in quanto successiva alla formulazione dell'attuale testo - sostituito, da ultimo, dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - la disposizioni sulla esclusione dalla retribuzione assoggettabile a contribuzione stabilita dei redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option (lett. g-bis) aggiunta dall'art. 82, comma 24-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133).

1. [Nella determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali ...] 1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente.

Art.

Servizio di mensa⁴³

(D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 6, commi 3-5)

1. [3.] Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

2. [4.] Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data del ... [NDR Data di entrata in vigore del DL n. 333 del 1992], che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma [già 3] e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato ⁽²⁹⁾.

3 [5.] Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo [già 48] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

⁴³ Non si è inserito: D Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, c. 3: "Per il 1998, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, non concorrono a formare la base imponibile contributiva le indennità di cassa e di maneggio di denaro".

con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni [*valutare se è sufficiente il rinvio al TUIR*]⁴⁴.

Art. ...

Premi di produttività

(L. 24 dicembre 2007 n. 247, art. 1, c. 67 – periodi secondo e seguenti – e 68)

1. [67.] (...) È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. È concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'*articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153*, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

⁴⁴ NB – Il presente articolo-sostituito, da ultimo, dall'*art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314* - sostituisce, con un unico articolo, gli artt. 1 e 2, D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692 (recepiti negli artt. 27 e 28, testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) e l'art. 29, testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nel testo sopra proposto non si è perciò tenuto conto delle norme di interpretazione che si riferivano ad un testo dell'art. 12 diverso da quello vigente o che si riferivano all'art. 27, D.P.R. 30-5-1955 n. 797: il D.L. 1-3-1985 n. 44, art. 1, c. 4 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 sulla interpretazione autentica della norme sulla esclusione da contribuzione assoggettabile a contribuzione; il D.L. 30-5-1988 n. 173, c. 4, cc. 2 bis e 2 ter sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori; gli artt. 9-9ter, DL n. 103 del 1991 sull'assoggettamento a contribuzione dei contributi alle casse edili, e a Fondi contrattuali di previdenza, e sull'interpretazione delle norme sulla indennità di trasferta.

E' invece riprodotta in quanto successiva alla formulazione dell'attuale testo - sostituito, da ultimo, dall'*art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314* - la disposizioni sulla esclusione dalla retribuzione assoggettabile a contribuzione stabilita dei redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option (lett. g-bis) aggiunta dall'*art. 82, comma 24-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133).

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

2. [68.] Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Art. ...

(Contributi di solidarietà)

(D.Lgs. 14 dicembre 1995 n. 579, art. 1, comma 5)

1. Sulle seguenti somme, seppure escluse dalla retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale, è tuttavia dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento del loro ammontare sui contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al [già decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni], e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al t.f.r., sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo [già 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166], e al citato [già decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni], a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'[già articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579].

2. [5]. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, dell'art. 5, del D.Lgs. 14-12-1995 n. 579 si applica:

a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all' .. [già art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993];

b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

Art. ...

Somme versate per illegittimo licenziamento – Rinvio

L'assoggettamento a contribuzione delle somme versate per illegittimo licenziamento è regolato dall'art. ... del Codice del lavoro.

Art. ...

Importi della retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale stabiliti in modo convenzionale

(L. 13 marzo 1958 n. 250, art. 10 o 20; D.L. 31 luglio 1987 n. 317 convertito con modificazioni in legge n. 398 del 3 ottobre 1987, art. 4; D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 11, commi 1 e 3)⁴⁵

2. Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 25⁴⁶ giornate al mese.

3. La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonché la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.

4. I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili [agg.na importo], comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al ... [già successivo art. 11].

4. La retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paese extracomunitari che non hanno stipulato con l'Italia accordi di sicurezza sociale [1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a

⁴⁵ Integra valutazione retribuz convenzionali per lavoratori e a domicilio e per gli equipaggi di navi da pesca

⁴⁶ Il numero delle giornate è stato portato a 25 al mese dal [D.M. 8 aprile 1961](#)

decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986], sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate; 3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai

relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

7. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297.ù

8. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del ... [già decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398], per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sempreché non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

9. Per i lavoratori di cui al comma 1 l'obbligo assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si intende adempiuto qualora i lavoratori medesimi risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria - Comma soppresso dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48.]

10. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parole «di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «inviati in trasferta all'estero».]

Art. ..

Trasformazione dei rapporti di apprendistato

D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, art. 47, comma 7)

1. [7.] I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Art....

Agevolazioni per datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove

(Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 22; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 8;)

1. [1.] Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
2. All'aliquota contributiva così determinata, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, deve aggiungersi l'aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), determinata dall'articolo 2, comma 36, della legge n. 92/2012 nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
3. Alle assunzioni in apprendistato si applica, inoltre, il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cfr. la circolare n. 140/2012, par. 3.3).
4. In materia di imponibile contributivo si rammenta, preliminarmente, che nei rapporti di apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 (art. 7, comma 5, del D.L. n. 463/1983).⁴⁷
5. [8.] Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con

⁴⁷ Commi di chiarimento che riproducono la Circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018.

riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo

Art....

Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore

(D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, art. 32)

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016⁴⁸, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo.... [già 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012];

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo... [già 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296], è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del... [già decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81] e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.

2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo ... [già 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015].

Art.

Lavoratori marittimi

(L. 26 luglio 1984 n. 413, art.13, comma 2)

1. [2.] [Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,]per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal ...[già precedente articolo 7] sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili,

⁴⁸ Gli incentivi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 240, lett. b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per il periodo successivo al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 110, lett. d) dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 nei limiti dell'importo massimo annuo per anno stanziato a copertura della spesa.

per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art.

Principi generali di fruizione degli incentivi

(Rinvio al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, art. 31)

1. All'aliquota contributiva così determinata, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, deve aggiungersi l'aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 92/2012.

2. Alle assunzioni in apprendistato si applica, inoltre, il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978.

3. Nei rapporti di apprendistato alla retribuzione da assoggettare a contribuzione non si applica il minimale previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 (art. 7, comma 5, del D.L. n. 463/1983).

4. [A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986] è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;???

b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

Art. ..

Benefici economici e agevolazioni contributive in caso di lavoratori fruitori di trattamenti a carico della Naspi, in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità

(L. 28 giugno 2012 n. 92, art. 2, comma 10 bis; D.L. 20 maggio 1993 n. 148, art. 4, comma 3; D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, art. 24 bis, comma 6)

1. [10 bis.] Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al... [già comma 1] è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

2. [3.] Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo... [già 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223], calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori [...].

3. [6.] Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Art. ..

Benefici economici e agevolazioni contributive in caso di assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza

(D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 8, commi 1-3)

1. Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. ⁽⁵⁶⁾

2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. ⁽⁵⁶⁾

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Art. ..

Agevolazioni contributive per l'assunzione nel territorio del Mezzogiorno di giovani di età compresa tra 16 e i 35 anni o di soggetti di oltre 35 anni privi di un impiego retribuito da almeno 6 mesi

(Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 247)

1. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle

regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

2. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo... [già art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205] è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo... [già 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190] ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

Art. ..

Contratti di solidarietà espansivi

(D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, art. 41)

1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

- a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- b) la programmazione temporale delle assunzioni;
- c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'*articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di

monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.

10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori disoccupati che abbiano compiuto i cinquant'anni

(L. 28 giugno 2012 n. 92, art. 4, commi 8 – 10)

1 [8.] In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

2. [9.] Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.è

3 [10.] Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di donne che si trovano in situazioni svantaggiate (prive di impiego in aree svantaggiate o in particolari settori; donne prive di impiego da almeno 24 mesi)

(L. 28 giugno 2012 n. 92, art. 4, comma 11)

1. [11.] Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione per sostituzione di lavoratori in congedo parentale

(D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, art. 4, commi 3 e 4)

1. [3.] Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

2. [4.] Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di giovani genitori

(Cfr. L. 24 dicembre 2007 n. 247, art. 1, comma 72 – il comma non è replicato ma preso a base per l'allocazione delle risorse – infatti l'agevolazione è disposta con DM di attuazione)

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile che può allocare risorse al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero sviluppare attività innovative e imprenditoriali⁴⁹

Art. ..

⁴⁹Inserire tra le norme di attuazione il D.M. 19-11-2010, art. 2.).

1. A valere sulle risorse di cui all'[art. 1](#), a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di apposito avviso pubblico a cura del Gestore per come individuato all'[art. 3](#) del presente Decreto e fino all'esaurimento delle risorse, è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 2 una dote trasferibile alle imprese private ed alle società cooperative che li assumano alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, del valore massimo di euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o società cooperativa.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente dovranno riguardare soggetti, di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori, rispetto ai quali sia in corso o sia scaduto un contratto di lavoro a tempo determinato o una delle tipologie contrattuali disciplinate dal [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) ⁽³⁾, titolo III, capo I, titolo V, capo I e capo II, titolo VI, capo II, titolo VII, capo I e capo II, e che, in caso di cessazione del contratto di lavoro, risultino iscritti, durante il periodo di inattività lavorativa, presso un centro pubblico per l'impiego, di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero presso un'Agenzia per il lavoro di cui all'[art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, iscritta all'Albo di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 dicembre 2003.
3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
4. Il beneficio non spetta se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
6. Il beneficio non spetta nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
7. Non si fa luogo all'erogazione del beneficio di cui al presente decreto nelle ipotesi in cui, al momento dell'assunzione di cui al comma 1 del presente articolo, le risorse finanziarie risultino esaurite.

Agevolazioni contributive in caso di assunzione lavoratori disabili

(L. 12 marzo 1999 n. 68, art. 13, commi 1- 3)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

2. [1-bis.] L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

3. [1-ter.] L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

4. [3.] Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione nelle cooperative sociali

(L. 8 novembre 1991 n. 381, art. 4 commi 1 - 3)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ⁽⁶⁾.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione di ex detenuti

(L. 8 novembre 1991 n. 381, art. 4 comma 3 bis; D.M. 24 luglio 2014 n. 148)

1. [3-bis.] Le aliquote di cui al... [comma 3], dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'*articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'*articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori disoccupati che abbiano compiuto i cinquant'anni

*(L. 28 giugno 2012 n. 92,
art. 4, commi 8 - 10)*

1. [8.] In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
2. [9.] Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
3. [10.] Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di donne che si trovano in situazioni svantaggiate (prive di impiego in aree svantaggiate o in particolari settori; donne prive di impiego da almeno 24 mesi)

(L. 28 giugno 2012 n. 92, art. 4, comma 11)

1. [11.] Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione per sostituzione di lavoratori in congedo parentale

(D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, art. 4, commi 3 e 4)

1. [3.] Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

2. [4.] Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione lavoratori disabili

(L. 12 marzo 1999 n. 68, art. 13, commi 1- 3)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica* 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

2. [1-bis.] L'incentivo di cui al. [già comma 1] è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

3. [1-ter.] L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

4. [3.] Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione nelle cooperative sociali

(L. 8 novembre 1991 n. 381, art. 4 commi 1 - 3)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ⁽⁶⁾.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero ⁽⁷⁾.

Art. ..

Agevolazioni contributive in caso di assunzione di ex detenuti

(L. 8 novembre 1991 n. 381, art. 4 comma 3 bis; D.M. 24 luglio 2014 n. 148)

1. [3-bis.] Le aliquote di cui al... [comma 3], dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

Sezione III – Minimali e massimali di retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale

Art. ...

(Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali)

DL 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con legge 7 dicembre 1989 n. 389, art. 1, c. 1; D.L. 29 marzo 1991 n. 103, art. 7; art. 2, comma 25, L. 28 dicembre 1995, n. 549; D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, art. 1, c. 4)

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
2. Tale disposizione si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Art. ...

Minimali di retribuzione giornaliera

(D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 7, comma 1, secondo periodo)

1. ... Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,50% ⁵⁰ dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

⁵⁰⁵⁰ Percentuale modificata rispetto alla originaria 7.5. Si ritiene che il DL n. 463 del 1983 abbia implicitamente abrogato la disciplina di cui all'art. 1, DL n. 402 de 1981.

2. Il comma precedente si applica anche ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970 e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 381/1991, e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 797/1955.

Art. ...

Minimali di retribuzione oraria – lavoro a tempo parziale

(D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 11 comma 1 e comma 3 ultimo periodo)

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

2. [3.] (...) . (...). La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.

Art.

Retribuzione minima nel settore edile

(D.L. 23 giugno 1995 n. 244 convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 29, commi 1, 4, 5, 6)

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2 [agg.na rif.] , sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo ... [già 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni,] in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all' ... [già articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni], dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui

a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall' ... [già [articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166], anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. [4.] Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 [verifica rif.].

3. [5.] Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. ...

Massimale di retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale

(L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 2, comma 18, secondo periodo)

1. [18.] (...) Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del ... [già comma 23 dell'articolo 1], è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni [agg.na importo], con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.⁵¹

⁵¹ Verifica ev.li norme speciali per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro, per i lavoratori domestici, per i lavoratori a domicilio.

Inserisci nella parte sulla previdenza di dipp. da PP.AA: con rapporto privatizzato IN PRTE SULLE PA DL n. 4 del 28.1.2019 conv L. 63 del 28.3.2019:

Art. 21. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro (115)

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve

Capo II - Denuncia e pagamento dei contributi

Sezione I - Denunce dei contributi

Art. ...

Dichiarazioni periodiche mensili

(D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326,, n. 269, art. 44, comma 9)

1. [9.] [A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005,] i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. [Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004][Gli enti previdenziali provv[edono] ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004], al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.

Art. ...

essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

(Lavoratori agricoli)

(decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 44, c. 7)

1. [7.] [A decorrere dal 30 aprile 2004,] la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.

2. Si applicano le disposizioni per la dichiarazione, il pagamento e la riscossione unitarie di tributi e contributi [vedi D.Lgs. n. 241 del 1997, art 17].

Art....

(Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali e Dichiarazioni periodiche annuali)

(D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 10, comma 1, e 28; D.L. 6 luglio 1978, n. 352 , convertito dalla L. 4 agosto 1978, n. 467, art. 4, commi estratti)

1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni ⁽¹¹⁾.

2. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel *decreto ministeriale 5 febbraio 1969*, è obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

3. [Il datore di lavoro che dispone o si serve di centri per l'elaborazione automatica dei dati deve fornire entro il 31 marzo di ciascun anno all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia, direttamente sul supporto magnetico o meccanografico con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale] ⁽⁶⁾.

4. [Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 10.000 [sanzione presumibilmente abolita ex L 388/2000], a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato].

Art. ...

Comunicazioni periodiche al lavoratore dei dati previdenziali che lo riguardano

(D.L. 6 luglio 1978, n. 352 , convertito dalla L. 4 agosto 1978, n. 467, art. 4, commi estratti)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno , copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 [importi da aggiornare] per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

Art. ...

Matricola di iscrizione

(D.L. 6 luglio 1978, n. 352 , convertito dalla L. 4 agosto 1978, n. 467, art. 1)

1. Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro è tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.
2. Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresì, indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, è effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.

4. In caso di mancata, infedele o incompleta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 50.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato ⁽³⁾.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alle sospensioni ed alla cessazione di attività delle imprese.

Sezione II - Pagamento dei contributi⁵²

Art. ...

Pagamento unitario dei contributi previdenziali con le altre somme dovute a Stato

(D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, 18, c. 2 e 28)

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

2. [4.] I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

3. Si osservano, in quanto applicabili e salvo dove non sia diversamente disposto, le disposizioni in materia di pagamento delle imposte dirette, sulle modalità di pagamento, le deleghe ad *intermediari della riscossione convenzionati*, i termini di pagamento, ivi compresa la disciplina dei termini che cadono in giorno festivo o pre-festivo, la compensazione tra debiti e crediti con la P.A.

4 [2.] I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

Art. ...

Pagamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore

⁵² Vedi anche DL 20/79; DLGS 241/97; DLGS 422/98; art. 27 c. 49; DL 223/2006; art. 11, c. 2 DL 66 del 2014 ; art. 7, quater c. 31 DL 193/2016 ; L 269 del 2003 art 44 e rinvio DM uniems

(L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, c. 2; .L. 12 settembre 1983 n. 463, art. 2, c. 1)

19. ...

1. [2.] Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce e versato insieme al contributo a carico del datore di lavoro contestualmente allo stesso.

2. [1] Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro .

Art. ...

(Rinvio alle disposizioni per il pagamento delle imposte dirette) ⁽⁴⁶⁾

Per il pagamento dei contributi e dei premi previdenziali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per il pagamento delle imposte comprese quelle sui termini e le modalità di versamento, sulle deleghe di pagamento, sulla compensazione tra debiti tributari e contributivi e crediti verso l'erario⁵³.

Art

Pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare

(L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, c. 20)

Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

Sezione III – Rateizzazione del pagamento di contributi previdenziali

⁵³ Valutare l'espressione "erario".

Art. ...

Opzione per il pagamento rateale dei contributi dichiarati

Si applicano ai debiti per contributi e premi previdenziali e assistenziali le disposizioni in materia di opzione per il pagamento rateale delle imposte dirette espressa in sede di determinazione⁵⁴ delle stesse.

Art. ...

Rateazione di debiti contributivi per somme non affidate per il recupero agli Agenti della riscossione tramite ruoli esattoriali

(D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 2, c. 11; L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, c. ??, 17 e 17-bis;
D Lgs 9 luglio 1997, n. 241, art. 20, cc. 1-5)⁵⁵

1. [11.] Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito in 24 mesi, elevati sino a 36 mesi, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi. La rateazione è disposta da comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi.

2. [1.] Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie[, ove previsto dalle disposizioni vigenti,] può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. ⁵⁶Non sono consentite per

⁵⁴ Valutare se sostituire il termine determinazione" cin "dichiarazione"

⁵⁵ Vedi anche ai fini della sua abrogazione espressa, l'art. 7, c. 1, DPR 828/1957.

⁵⁶ Il secondo periodo va spostato in calce all'articolo.

ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi. [Comma sovrapposto a quello precedente – da coordinare in sede di lavori]

3. Nei casi previsti dal ... [già comma 15, lettera a)], il pagamento rateale di cui all' ... [già articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389], può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

4. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'... [già articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389], può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti - [L. 23-12-2000 n. 388, art. 116, c. 17 bis. – decreto non previsto valutare soppressione del comma]

5. [4.] I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

6. [5.] Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale – DLGS Art. 20, cc. 1-5

Art. ...

Interessi

(DL 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 13, commi 1, ...; DL n. 338 del 1989, art. 2, comma ...; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 14 ⁵⁷)

1. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso nella misura pari al tasso ufficiale di sconto degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato:

- di 6 punti percentuali per il periodo fino al mese di febbraio 2016

⁵⁷ Vedi sullo SCAU sullo ex SCAU la norma sugli interessi legali

- i 5,5 punti percentuali per il periodo dal mese di marzo 2016 fino al mese di
- in 8 punti percentuali per il periodo dal gennaio 2016 fino al mese di dicembre ... 2018?/2019?
- in 5,5 punti percentuali per il periodo successivo al mese di dicembre 2018?/2019?

[Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.]

Riordina: il seguente testo: Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti: "Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati. Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo".

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla ... [già L. 12 agosto 1977, n. 675, dalla L. 5 dicembre 1978, n. 787, e dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella L. 3 aprile 1979, n. 95], e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIP), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma ⁵⁸

⁵⁸ Vedi l'art. 1, settimo comma, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, nonché l'art. 2, comma 12, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, l'art. 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318 e l'art. 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l'art. 4, comma 23, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 24 dello stesso articolo 4. Con Del.CIPE 15 marzo 1990 (Gazz. Uff. 23 aprile 1990, n. 94), sono state emanate le disposizioni in ordine alle agevolazioni previste dal presente art. 13.

Considerare anche la seguente disposizione (L. 1998, n. 448, art. 14): "1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1 gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di sconto."

Art. ...

Ulteriori disposizioni in tema di interessi⁵⁹

(L. 24 dicembre 2003 n. 350, art. 4, c. 23)

[23.] In deroga a quanto previsto dall'... [già *articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537*], e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

Art. ...

Applicazione delle disposizioni per la rateizzazione delle imposte dirette

1. In alternativa alla rateizzazione di cui agli articoli precedenti si applica ai contributi e premi previdenziali e assistenziali la disciplina sulla richiesta e concessione della rateazione, e sulla , decadenza dalla stessa, delle imposte di cui all' *articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni.

Art. ...

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

(DL 8 luglio 2002, n. 138, art. 3, comma 3 bis; D.Lgs. 46 del 1999, art. 26)

1. Le disposizioni dell'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'*articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115* ⁽³⁴⁾.

2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ⁶⁰

3. [3-bis.] Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'... [già *articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389*], nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.

⁵⁹ Inserire e coordinare con articolo precedente

⁶⁰ Nota - Vedi, anche, l'*art. 297, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114* e l'*art. 297, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*.

Capo III - Trattenute sulle retribuzioni

(DPR 27 aprile 1968, n. 488, artt 20, commi 2, seconda parte, 3, 4, 5, e 21; DLGS 503 del 30 dicembre 1992, art. 10)⁶¹

[20.] ...

[2.] [Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini,]dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

[21.] Per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.

Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna

⁶¹ vedi anche le norme sulle dichiarazioni del lavoratore - pensionato al datore e sul casellario dei pensionati

settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei.⁶²

[1.] A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

[2.] Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.

[3.] Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono

⁶² Vedi, la L. 5 novembre 1970, n. 851 (Gazz. Uff. 28 novembre 1970, n. 302), che ha così disposto:

«Articolo unico. L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtù della disposizione dell'art. 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli artt. 20, lettere a) e b) e 23 dello stesso decreto.

Sulle predette somme sono dovuti all'INPS gli interessi legali dalla data in cui le stesse sono state versate fino alla data in cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati». Con altra sentenza del 28 aprile 1976, n. 97 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 20, comma primo, lett. c), del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Da ultimo, il sesto comma dell'art. 20 è stato così modificato dall'art. 7, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n. 221 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.

integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

[4.] Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.

[4-bis.] Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF (12).

[5.] I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

[6.] Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro (13).

[6-bis.] Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente (14).

[7.] Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

[8.] Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole (15).

[8-bis.] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore

Capo V – Riscossione dei contributi

Art. ...

Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS

(D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 30)

1. [1.] A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. [2.] L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. ⁽²⁸⁶⁾
3. [4.] L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. [5.] L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. ⁽²⁸⁴⁾

5. [6.] All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

6. [13.] In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

7. [14.] Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

8. [15.] I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.⁶³

Art. ...

Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali

(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24)

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore [salva la procedura di riscossione tramite avviso di addebito prevista per l'INPS].

2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute.

⁶³ Vedi, anche, l'art. 7, comma 2, lett. t), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e l'art. 11, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ⁽²⁹⁾.

6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.

8. Resta salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*

Art. ...

Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali ⁽³¹⁾.

(D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46, art. 25)

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo⁶⁴.

⁶⁴ Vedi anche il comma 12 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Art. ...

Accessori dei crediti previdenziali

(D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 27)

1. In deroga all'*articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come sostituito dall'*articolo 14 del presente decreto*, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'*articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come sostituito dal [già 11 del presente decreto], le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento ⁽³⁷⁾.

Nota - Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*.

Art. ...

Sospensione amministrativa della riscossione

(D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 28)

1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'*articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*.

2. Si applicano inoltre le norme sulla sospensione della riscossione in caso di dichiarazione del debitore ai sensi dell'*art. 1, comma 539, della L. 24-12-2012 n. 228, n. 228*

Art. ...

Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie

(D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 29)⁶⁵

1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'*articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.

⁶⁵ Valutare se non riportare l'articolo in quanto esiste la disciplina speciale per debiti contributivi.

2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'*articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'*art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.

Art. ...

Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare

(D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 30)

1. La disposizione prevista dall'*art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

Art. ...

Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali

(D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 31)

1. Le disposizioni previste dagli *articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Capo VI – Sanzioni per irregolarità contributive [con norme di raccordo con la disciplina di altri enti]

Art. ...

Sanzioni penali per omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria

(legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 37)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario".

Art. ...

Sanzioni penali per omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni

(L. 12 settembre 1983 n. 463, art. 2, cc. 1 bis e ss.)

1. [1-bis.] L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione ⁽⁸⁾.
2. [1-ter.] La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate ⁽⁹⁾.
3. [1-quater.] Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso

Art. ...

Abolizione delle sanzioni amministrative

(L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116)

1. [12.] Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'*articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689*, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

Art. ...

(L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 36⁶⁶)

1. La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

2. Per gli effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.⁶⁷

⁶⁶ Da valutare eliminazione in relazione alla abolizione delle sanzioni amm.tive. Qui si propende per la non abrogazione in quanto l'adempimento non riguarda strettamente obblighi contributivi.

⁶⁷ Inserisci nel Codice del lavoro: "Sanzioni civili per omissioni contributive riferite a lavoratori subordinati occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro non risultanti dalle scritture obbligatorie" - D.L. 22-2-2002 n. 12, art. 3, cc 3-5.

"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.800 ⁽¹¹⁾ a euro 10.800 ⁽¹²⁾ per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

Art. ...

Sanzioni civili per omessa o tardivo pagamento dei contributi previdenziali

(L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116)

1. [8.] I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) da euro 3.600 ⁽¹³⁾ a euro 21.600 ⁽¹⁴⁾ per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 7.200 ⁽¹⁵⁾ a euro 43.200 ⁽¹⁶⁾ per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro ⁽¹⁷⁾.

3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-*quater*, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, e successive modificazioni ⁽¹⁸⁾.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'*articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale ⁽¹⁹⁾.

3-*quater*. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'*articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* ⁽²⁰⁾.

3-*quinqies*. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'*articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, nonché le sanzioni di cui all'*articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* ⁽²¹⁾.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione ⁽²²⁾.

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente".

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

2. [9.] Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del [già comma 8] senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'*articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come sostituito dall'*articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*.

3. [10.] Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

4. [11.] Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai .. [già commi 8, 9 e 10].

5. [13.] Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'*articolo 1282 del codice civile*.

6. [14.] I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'*articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*.

7. [15.] Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁽²⁵⁴⁾, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti *dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223⁶⁸*, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'*articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991*, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

8 [15-bis.] Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del *comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185*, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale.

9. [16.] In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al [già comma 8] per i casi di cui alle lettere a) e b) del [già comma 15], resta fermo quanto stabilito dall'*articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni*. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'*articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁶⁹* in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

10. [18.] Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato *articolo 1 della legge 23*

⁶⁸ Verifica vigenza dei riferimenti.

⁶⁹ Verifica riferimento ed eventualmente integra / coordina articolo.

*dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.*⁷⁰

Capo VI – Documento unico di regolarità contributiva

(D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, Art. 4; D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54)

1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,] chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, [da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto] sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

⁷⁰ Vedi l'art. 4, comma 24 della predetta L. 350/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1086, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, D.L. 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 2010, n. 111.

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 80, comma 4 D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori ora ANAC, servizi e forniture dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

[5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «, in quanto compatibile,» sono soppresse.

5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.⁷¹

Sono fatte salve le disposizioni in materia di DURC in rapporto alla concessione delle agevolazioni e all'assegnazione ed esecuzione di contratti pubblici.⁷²

OMISSIS

Testi disponibili in sede

⁷¹ Vedi, anche, l' art. 4, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72.

⁷² Vedi anche D.L. 24/04/2017, n. 50, art. 54 e D.Lgs. 18-5-2018 n. 72, art. 4

